

DIRITTO DEI TRASPORTI

LEZIONE 8 OTTOBRE 2024

L'ACCESSO AL MERCATO DEI TRASPORTI

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

I TRASPORTI MARITTIMI

- Si differenziano nettamente dalle altre modalità di trasporto: assume rilevanza il bene nave.
- Per poter accedere al mercato, non si richiede che l'impresa di navigazione possieda particolari requisiti, mentre è necessario che utilizzi navi iscritte nel registro di uno Stato.
- Secondo il codice della navigazione, per essere ammesse alla navigazione le navi maggiori devono essere **iscritte** nelle c.d. matricole, mentre le navi minori, nei registri tenuti presso l'Autorità marittima.
- Ottenuta l'iscrizione, le navi sono abilitate alla navigazione e possono battere bandiera italiana.

Trasporti marittimi nazionali

- Assume rilevanza il **CABOTAGGIO**.
- Il cabotaggio si riferisce al traffico marittimo che si svolge tra i porti del medesimo Stato.
- *Disciplina originaria*: il cabotaggio tra i porti dell'Italia potesse essere operato soltanto dalle navi nazionali, salvo diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali.
- Reg. CEE 3577/1992: ha aperto gradualmente i servizi di cabotaggio marittimo negli Stati membri alle navi battenti bandiera dei Paesi appartenenti all'UE —> modifica dell'art. 224 cod. nav: il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica è riservato agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione Europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in questo Stato membro.

Trasporti marittimi internazionali

- Trasporto marittimo di linea: si caratterizza per l'impiego di navi che, a prescindere dalla quantità di merci trasportate, servono regolarmente determinati porti con cadenze prestabilite e noli predeterminati.
- Trasporto *tramp*: viene effettuato da navi (c.d. volandiere), che rispondono alle specifiche esigenze di singoli caricatori che di solito necessitano dell'intera portata della nave per trasportare un carico di merce (normalmente alla rinfusa), secondo una pianificazione del viaggio che soddisfa le loro specifiche necessità.

(Segue) I trasporti marittimi internazionali di linea

- **CONFERENZE MARITTIME:** intese tra le compagnie di navigazione aventi quale scopo quello di gestire in comune determinate rotte di traffico, o concordando le condizioni di erogazione del servizio oppure garantendo il rispetto di determinati orari e frequenze, o coordinando i viaggi e ripartendo le capacità di carico
- **CONSORZI MARITTIMI:** hanno regole variegate che possono coinvolgere il semplice coordinamento delle partenze o riguardare il reciproco noleggio, da parte delle compagnie aderenti al consorzio, di spazi sulle navi, o spingersi fino ad occuparsi della gestione comune dei *terminal* portuali e terrestri, o della condivisione dei ricavi. **NB: a differenza delle conferenze, le compagnie di navigazione sono libere di fissare i noli sulla base di una politica tariffaria indipendente.** (In esenzione ex reg. 906/2009)
- **ALLEANZE:** accordi armatoriali, in cui sono coinvolti rotte ad ampio raggio internazionale, partners internazionali che condividono rischi ed investimenti; vi è una particolare razionalizzazione delle navi impiegate, dei terminal portuali e delle infrastrutture nel loro complesso.

(Segue) I trasporti marittimi internazionali di linea

LA NORMATIVA ANTITRUST

- Non vieta gli accordi armatoriali a 360°.
- Consente che siano stipulati accordi tra imprese che pregiudicano il commercio tra Stati membri, allorquando ricorrono cumulativamente 4 requisiti:
 - Gli accordi devono contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico-economico;
 - Gli accordi devono riservare agli utenti una congrua parte dell'utile;
 - Gli accordi non devono imporre alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per raggiungere obiettivi prefissati;
 - Gli accordi non devono eliminare sostanzialmente la concorrenza.

IL TRASPORTO AEREO

- Vighe il principio di **sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio**: ogni Stato può negare o limitare la possibilità per gli aeromobili stranieri di sorvolare il proprio spazio aereo e di atterrare nei propri aeroporti.
- Il principio risente dell'evoluzione dei traffici aerei internazionali —> **AFFERMAZIONE DELLE 6 LIBERTÀ DELL'ARIA** (Convenzione di Chicago 1944)
 - Libertà di sorvolo
 - Libertà di atterraggio
 - Libertà di sbarco
 - Libertà di imbarco
 - Libertà di imbarco e di sbarco
 - Libertà di cabotaggio

SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA

- Non è prevista nella Convenzione di Chicago automaticamente nessuna delle predette libertà di volo.
- È l'Accordo sul transito nei servizi aerei internazionali, ratificato dalla maggior parte degli Stati aderenti alla Convenzione, che consente le libertà tecniche di sorvolo e di atterraggio per scopi non commerciali.

SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI CHARTER

- Sono riconosciute, senza alcun permesso preventivo:
 - Le libertà tecniche di sorvolo e di atterraggio per scopi non commerciali, salvo il diritto per lo Stato sorvolato di chiedere l'atterraggio degli aeromobili stranieri, nonché di pretendere, per ragioni di sicurezza, che essi seguano determinate rotte, oppure ottengano un permesso speciale per sorvolare particolari zone inaccessibili o senza adeguate installazioni di navigazione aerea;
 - Le libertà commerciali di imbarco e di sbarco, salvo il diritto per lo Stato ospitante di porre tutte le norme, condizioni o limitazioni che ritenga necessarie.

LIMITAZIONI ALLE LIBERTÀ DELL'ARIA

Che si tratti di voli charter o di linea, ogni Stato contraente della Convenzione di Chicago può introdurre:

- Limitazioni o proibizioni permanenti di sorvolo di certe zone dello spazio aereo **per motivi militari o di sicurezza pubblica** e senza discriminazioni fondate sulla nazionalità dell'aeromobile;
- Limitazioni o proibizioni temporanee di tutto o di una parte dello spazio aereo, in presenza di **circostanze eccezionali**, o durante un **periodo emergenziale** o per **esigenze di pubblica sicurezza**, a condizione che non vi siano discriminazioni fondate sulla nazionalità dell'aeromobile.